

Direttore: Dott.ssa Francesca De Paulis

CAMPAGNA DI MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI PER IL CONSUMO PRIVATO 2019-2020

Viste le linee di indirizzo per la macellazione dei suini per uso familiare: profilassi della trichinosi e dell'echinococcosi/idiatidosi della Regione Abruzzo

Ritenuto di dover disciplinare la macellazione dei suini per uso familiare, divulgare istruzioni tecniche inerenti gli adempimenti amministrativi, le operazioni di macellazione e l'esecuzione della visita sanitaria da svolgersi da parte del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2004

Vista la Legge Regionale 27 Ottobre 2010 n° 45

Visto il Regolamento 21 dicembre 2011 "Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. n° 45 del 27.10.2010"

Vista la nota ministero della salute n. 0026218-19/10/2018 "approvazione Decisione di esecuzione della Commissione che modifica la Decisione 2006/80/CE

Vista la nota ministero della salute n. 0000150-P 04/01/2019 " applicazione Decisione 2018/1669/CE e macellazioni domiciliari di suini per autoconsumo

SI RENDE NOTO

1. Nel periodo 01 dicembre 2019 - 29 febbraio 2020 è consentita la macellazione domiciliare dei suini per il consumo familiare, nel rispetto delle condizioni stabilité dalle suddette norme, effettuando direttamente il versamento di Euro 7,75 per capo, sul conto corrente postale n° C/C 10398675 intestato a: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Servizio tesoreria con causale: Serv. Vet. IAOA, per un massimo di macellazione di 4 suini uso familiare;
2. Ai fini della comunicazione i possessori di suini utilizzeranno l'apposito modulo disponibile presso le sedi del Servizio Veterinario IAOA e presso gli Uffici Comunali. Copia di esso unitamente alla ricevuta di versamento sarà consegnata al veterinario ufficiale al momento della visita ispettiva nei luoghi e negli orari stabiliti;
3. Le macellazioni a domicilio devono essere eseguite da personale esperto, in luogo idoneo ed in condizioni igienico-sanitarie favorevoli, e nel rispetto delle norme relative al benessere animale ai sensi del Reg. (CE) 1099/2009 e Reg. (CE) 1069/2009;
4. Gli interessati dovranno sottoporre alla visita del medico veterinario la corata intera costituita dai seguenti visceri: lingua, amigdale, trachea, polmone, cuore, fegato, diaframma, milza e reni;
5. Le carni ed i prodotti da esse derivati sono destinate all'esclusivo uso familiare e pertanto non possono essere commercializzate ad alcun titolo;
6. Le visite ispettive verranno esclusivamente nei luoghi e nei giorni comunicati dal Servizio Veterinario della ASL e riportati in tabella;
7. Per la macellazione domiciliare per autoconsumo di suini provenienti direttamente da allevamenti da ingrasso, e detenuti per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione, deve essere garantita la completa tracciabilità della movimentazione indicando il nome, il codice fiscale del destinatario e indirizzo ove verrà effettuata la macellazione ;
8. La detenzione di un capo per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione per autoconsumo non rappresenta l'avvio di alcuna attività economica riconducibile all'allevamento o alla successiva commercializzazione di carni o relativi prodotti non configura l'assegnazione di un codice aziendale;
9. Nel caso in cui invece l'animale movimentato venisse detenuto o allevato, anche per brevi periodi, a tale luogo dovrà essere assegnato un codice aziendale e registrato in BDN come azienda e allevamento familiare per autoconsumo;
10. Nei giorni che precedono la macellazione, l'allevatore deve segnalare al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale della ASL ogni eventuale malattia dell'animale.

li, _____ / _____ / _____

